



COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

P.zza Divisione Alpina Cuneense, n°5

12031 – BAGNOLO PIEMONTE

**REGOLAMENTO  
COMUNALE PER LA  
CONCESSIONE DI AREE  
PER L'INSTALLAZIONE DI  
CIRCHI EQUESTRI E DELLE  
ATTIVITÀ DELLO  
SPETTACOLO VIAGGIANTE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 16-04-2014

## INDICE ARTICOLI

- Art. 1 - Oggetto e normativa di riferimento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Determinazione delle aree disponibili
- Art. 4 - Determinazione delle aree disponibili per la Festa di San Pietro
- Art. 5 - Titoli e requisiti per il rilascio della licenza
- Art. 6 - Domanda e documentazione per la partecipazione
- Art. 7 - Successione - cessione attività
- Art. 8 - Requisiti morali per il rilascio della licenza
- Art. 9 - Rilascio delle concessioni
- Art. 10 - Obblighi del concessionario
- Art. 11 - Modalità di esercizio del concessionario
- Art. 12 - Responsabilità dei concessionari
- Art. 13 - Subingresso nell'esercizio
- Art. 14 - Sostituzione dell'attrazione
- Art. 15 - Cauzione
- Art. 16 - Criteri per l'assegnazione dell'area
- Art. 17 - Rinuncia all'occupazione dell'area
- Art. 18 - Assegnazioni in spunta
- Art. 19 - Assegnazione dei posteggi attrazioni novità
- Art. 20 - Carovane e carriaggi
- Art. 21 - Sub-concessione: divieto
- Art. 22 - Introito e restituzione cauzioni
- Art. 23 - Banchi di somministrazione
- Art. 24 - Domanda di concessione per i circhi
- Art. 25 - Gestione del circo
- Art. 26 - Obblighi del gestore del circo
- Art. 27 - Introito e restituzione cauzioni del circo
- Art. 28 - Modifica, sospensione e revoca della concessione
- Art. 29 - Sgombero dell'area

Art.30 – Sanzioni disciplinari

Art. 31 – Sanzioni pecuniarie /accessorie

Art. 32 - Tutela della privacy

Art. 33 - Disposizioni transitorie

Art. 34 - Abrogazioni, rinvio ed adeguamento dinamico

Art. 35 - Pubblicità del regolamento

Art. 36 - Entrata in vigore

#### Art. 1 - Oggetto e normativa di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante esercitate ai sensi della vigente legge 18/03/1968, n. 337 e le relative modalità di rilascio del titolo di concessione del suolo pubblico in occasione di:
  - a) fiere e feste tradizionali;
  - b) parchi divertimento organizzati;
  - c) installazione di singole attrazioni o di piccoli complessi di attrazioni.

#### Art. 2 - Definizioni

1. Sono considerati spettacoli viaggianti le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti per mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, in occasione di feste o fiere locali e parchi divertimento organizzati.
2. Sono parimenti considerati spettacoli viaggianti quelli allestiti su area privata, i quali soggiacciono alla presente regolamentazione, compatibilmente con la disciplina vigente in materia.
3. Per tipologie s'intende quelle identificate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali "elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della Legge 18/03/1968 n. 337" e s.m.i.
4. Per categoria s'intende:
  - a) attrazioni, attività spettacolari e trattenimenti destinati ai bambini;
  - b) attrazioni, attività spettacolari e trattenimenti destinati agli adulti;
  - c) attrazioni, attività spettacolari e trattenimenti a utilizzazione mista (bruco mela e similari);
  - d) attrazioni, attività spettacolari e trattenimenti ricadenti nella categoria "giochi a premio";
  - e) attrazioni complementari: pugnometri o altre piccole attrazioni che non superano i 2 mq. di occupazione di suolo e che funzionano senza l'intervento del conduttore.

#### Art. 3 - Determinazione delle aree disponibili

1. Le attività di spettacolo viaggiante possono essere esercitate esclusivamente sulle aree destinate a tale scopo, ai sensi dell'art. 9 della L. 337/1968.
2. Le aree del patrimonio comunale ove possono essere collocate dette attività sono le seguenti:
  - a) PIAZZA SAN PIETRO
  - b) VIA EINAUDI
  - c) PIAZZA DIVISIONE ALPINA CUNEENSE
  - d) PIAZZA PAIRE
  - e) PIAZZA DON BIANCO.
  - f) PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'
3. Fermo restando che la scelta dell'area verrà effettuata a insindacabile giudizio da parte dell'Amministrazione Comunale l'eventuale modifica ed aggiornamento delle aree di cui al precedente comma 2 compete alla Giunta Comunale.
4. Copia dei provvedimenti eventualmente adottati ai sensi del precedente comma 3 è inviata alle associazioni di categoria.

#### Art. 4 - Determinazione delle aree disponibili per la Festa di San Pietro

1. Il Parco divertimento denominato "Festa di San Pietro" è una manifestazione organizzata dall'Amministrazione comunale, in collaborazione con associazioni locali di promozione.
2. Si svolge annualmente dal venerdì antecedente la prima domenica di luglio al martedì seguente.
3. La Giunta Comunale potrà variare la data della suddetta manifestazione con almeno 6 mesi di anticipo.
4. Il parco divertimenti in occasione della festa suddetta, sarà allestito in P.zza Paire, P.zza Div. Alpina Cuneense, P.zza San Pietro e Via Einaudi.
5. La Giunta Comunale è incaricata di predisporre idoneo atto deliberativo al fine di stabilire l'organico del Luna Park e la collocazione delle attrazioni sulle singole aree.
6. In occasione di manifestazioni private su suolo pubblico quali festival politici, fiere, feste di via, ecc. o attività svolte su aree private l'attività di spettacolo viaggiante può essere autorizzata per un massimo di tre attrazioni e l'Organizzatore della manifestazione dovrà presentare la relativa richiesta all'Ufficio comunale competente almeno 20 giorni prima della manifestazione stessa, indicando i nominativi degli esercenti e le relative attrazioni e allegando le singole domande degli interessati, redatte secondo quanto indicato al successivo articolo 6.

#### Art. 5 - Titoli e requisiti per il rilascio della licenza

1. L'esercizio dell'attività di spettacolo è subordinato al rilascio di licenza o all'estensione del titolo se trattasi di attrazionista non residente nel Comune di Bagnolo Piemonte.
2. Fanno eccezione le Associazioni senza fini di lucro che potranno ottenere l'autorizzazione a gestire i "Balli a palchetto" di cui alla sezione II dell'elenco delle attività spettacolari, in considerazione del valore sociale e aggregativo delle manifestazioni dalle stesse organizzate, fermo restando il rispetto delle norme in materia di sicurezza e quelle contenute nel presente regolamento. In ogni caso l'associazione dovrà presentare domanda di autorizzazione.

#### Art. 6 - Domanda e documentazione per la partecipazione

1. Ogni Esercente interessato all'installazione di attrazioni di Spettacolo Viaggiante e di banchi commerciali da inserire all'interno del luna park sul territorio comunale deve presentare domanda in carta legale indirizzata al Sindaco, almeno 120 giorni prima dell'inizio della manifestazione se si tratta del Luna Park della festa di San Pietro e almeno 45 giorni antecedente la data di inizio della manifestazione, se trattasi di circhi equestri e attività similari, oppure singole attrazioni allestite in occasione di sagre, feste rionali, feste locali e manifestazioni simili.
2. Nella domanda devono sempre essere specificati:
  - a) generalità del titolare dell'attrazione (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, nonché recapito presso cui inviare eventuali comunicazioni, se diverso dalla residenza, dovrà inoltre essere indicato il recapito telefonico nonché la PEC per le comunicazioni ufficiali ;
  - b) numero di Partita I.V.A. dell'Azienda , il codice fiscale e l'iscrizione alla Camera di Commercio;
  - c) gli estremi della licenza di P.S. in possesso;
  - d) precisa denominazione, come da elenco ministeriale, delle attrazioni che si intendono installare, nonché, per le piccole attrazioni, l'esatta tipologia di gioco;

- e) precise misure delle attrazioni che si intendono installare, nonché le misure di ogni altro ingombro relativo alle stesse (pedane, casse, tettoie, ecc.). Dovrà inoltre essere indicata la posizione della cassa, rispetto all'attrazione;
  - f) indicazione di eventuale necessità di variazione della metratura dell'attrazione e/o dell'ingombro delle pedane (in aumento o in diminuzione) rispetto agli anni precedenti al fine di essere opportunamente vagliate dall'ufficio preposto;
  - g) eventuale richiesta di cambio di attrazione, con l'indicazione di quanto previsto ai punti d), ed e);
  - h) dimensioni e numeri di targa di eventuali carovane-abitazione per cui si chiede l'autorizzazione alla sosta;
  - i) la proprietà dell'attrazione che si intende installare.
3. Alla domanda dovrà essere allegata:
- a) una fotografia frontale a colori dell'attrazione in posizione di esercizio. (Qualora le fotografie fossero già in possesso dell'ufficio competente, dovrà essere espressamente dichiarata in domanda l'assenza di modificazioni di qualsivoglia tipo rispetto alle fotografie già assunte agli atti; in caso di modificazioni, dovrà invece essere depositata nuova documentazione fotografica, unitamente alla descrizione delle modificazioni intervenute);
  - b) fotocopia di un documento d'identità del dichiarante.
4. Il titolare dovrà inoltre esibire nei termini sotto specificati i seguenti documenti:
- a) fotocopia del collaudo annuale delle attrazioni che si intendono installare e fotocopia della licenza d'esercizio
  - b) elenco e numero dei giochi presenti nell'attrazione di cui si richiede l'autorizzazione all'installazione (solo nel caso di attrazioni con più giochi presenti, quali sale giochi, tiri vari, giochi al gettone, ruspe, ecc.)
  - c) elenco (nome, cognome e data di nascita) delle persone autorizzate dal titolare, sotto la propria responsabilità, alla conduzione dell'attrazione in caso di sua assenza temporanea, come da successivo articolo 11 del presente regolamento
  - d) copia fotostatica della polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi, in corso di validità, con congruo massimale non inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila), per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante. Nella polizza esibita, dovranno essere dettagliatamente indicati i codici identificativi di tutte le attività oggetto di concessione e quindi assicurate. Nel caso di esibizione delle sole quietanze di pagamento, o in assenza del codice identificativo in polizza, le stesse dovranno essere corredate da dichiarazione esibita in originale della compagnia assicuratrice indicante i predetti codici. Qualora poi, la copertura assicurativa scada durante l'attività della ditta, occorrerà esibire dichiarazione della compagnia assicuratrice che la polizza in essere non sia stata disdettata e che sia quindi vigente la copertura residua di cui all'art.1901 comma 2° del c.c.. ( validità della copertura per ulteriori 15 gg dalla scadenza del premio)
  - e) documentazione attestante il versamento del deposito cauzionale di cui all'art. 15 ove richiesta e indicazione del nominativo del titolare del ccb / ccp e dell'IBAN per la successiva restituzione
  - f) copia dei documenti attestanti la proprietà delle attrazioni poste in uso.
5. Gli originali dei documenti esibiti in fotocopia, nonché il contratto di fornitura dell'energia elettrica delle attrazioni e delle eventuali carovane, oppure la dichiarazione di autoproduzione dell'energia elettrica debbono essere esibiti preventivamente al momento del rilascio della licenza di esercizio.

6. Al fine di permettere la necessaria istruttoria delle pratiche da evadere, qualora il rilascio delle concessioni sia riferibile ai festeggiamenti della Festa di San Pietro, gli originali richiesti dovranno essere esibiti entro la giornata del mercoledì precedente l'apertura del luna park.
7. Ai fini del rilascio della prima autorizzazione, gli interessati devono presentare regolare richiesta in carta legale corredata da attestazioni e/o documentazione comprovante i requisiti suesposti e, se trattasi di Società, anche copia dell'atto costitutivo della stessa. Dovrà inoltre essere allegata, sia alla prima istanza, sia alle eventuali successive richieste di integrazione e/o modificazione, adeguata documentazione al fine di dimostrare la proprietà e/o disponibilità legale della/e attrazioni da inserire in licenza, nonché fotografia e collaudo della/e stesse.
8. Le eventuali integrazioni richieste dall'ente dovranno essere prodotte entro 15 gg, salvo giustificato motivo e concordato con l'ufficio precedente, dalla data di ricezione della richiesta d'integrazione via PEC pena l'inammissibilità della domanda stessa e la relativa archiviazione.
9. Le domande incomplete, non integrate nei modi e tempi stabiliti oppure pervenute fuori termine, non saranno accolte e non daranno diritto alla frequenza del luna park in formazione.
10. Ogni Esercente può richiedere l'autorizzazione ad installare più attrazioni con la stessa domanda, purché riferite alla stessa manifestazione. Le richieste sono esaminate in base ai requisiti previsti dal presente Regolamento e alla disponibilità dell'organico.
11. Le domande, se non presentate personalmente all'Ufficio preposto a ricevere la documentazione, devono obbligatoriamente essere corredate da copia del documento di riconoscimento del richiedente, pena la nullità dell'istanza.

#### Art. 7 – Successione – cessione attività

1. In caso di completa cessazione dell'attività di spettacolo viaggiante del dante causa (per decesso, invalidità o altro motivo), i diritti acquisiti dallo stesso sono trasferiti integralmente al familiare o affine fino al terzo grado o al convivente more uxorio che ne facciano regolare richiesta e che documenti il diritto acquisito (dichiarazione di successione, atto di donazione ecc.).
2. In caso di alienazione i diritti acquisiti rimangono immutati per le attrazioni oggetto di cessione.
3. È indispensabile produrre documentazione del diritto acquisito al fine di veder riconosciuta la quota di punteggio.
4. I requisiti e i punteggi acquisiti dalle persone fisiche non possono essere ceduti a Società e viceversa.

#### Art. 8 - Requisiti morali per il rilascio della licenza

1. Non possono esercitare l'attività di spettacolo viaggiante tutti coloro che:
  - a) non sono in possesso dei requisiti previsti dal T.U.L.P.S. indicati negli articoli 11 e 131
  - b) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione previste dal Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" e s.m.i..
2. In caso di società o associazioni, i requisiti di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo devono essere posseduti dal legale rappresentante, dal gestore, nonché da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo n. 159/2011 e s.m.i.

#### Art. 9 - Rilascio delle concessioni

1. La concessione per l'installazione delle attrazioni e degli impianti connessi è rilasciata dall'Amministrazione comunale.
2. Al termine delle operazioni di allestimento, l'esercente deve garantire il corretto montaggio dell'attrazione in conformità alle disposizioni previste in materia.
3. Prima dell'apertura al pubblico delle singole attrazioni devono essere ritirate le previste autorizzazioni previa presentazione del certificato di corretto montaggio redatto da un professionista abilitato oppure, ove richiesto, previo verbale rilasciato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza ed ogni altra documentazione eventualmente prevista dalle norme vigenti.
4. L'autorizzazione non può essere concessa allo stesso richiedente per più di un'attrazione di grandi dimensioni, oppure due attrazioni di medie dimensioni (oppure una media e due piccole), oppure tre attrazioni di piccole dimensioni. I mestieri considerati "attrazioni complementari" ai sensi dell'art 2 del presente regolamento saranno autorizzati in un numero massimo di due se aggiunti ad altri mestieri ed in un numero massimo di cinque se nell'autorizzazione non sono inserite altre attrazioni. Eventuali autorizzazioni difformi da quanto precedentemente disposto, saranno ritenute valide fintanto che non interverranno modificazioni nella proprietà delle stesse.
5. Nel caso di richieste di inserimento in licenza di un numero maggiore di attrazioni, è indispensabile che alle attrazioni in eccesso sia adibito in modo permanente ed esclusivo un addetto (dipendente o familiare convivente con il titolare) oppure il conduttore previsto della vigente normativa. I predetti soggetti devono essere in possesso dei suesposti requisiti richiesti al titolare della licenza, non devono essere titolari di autorizzazione propria né svolgere professionalmente altra attività, neppure simile. I dati dei rappresentanti verranno annotati sulla licenza del titolare.
6. La valutazione delle domande avverrà secondo i seguenti criteri di priorità:
7. anzianità di presenza con la medesima attrazione nel Luna Park o aree individuate che verrà valutata in base al seguente punteggio:
  - a) 2,00 punti per anzianità di partecipazione annui;
  - b) 1,00 punti per anzianità di presenza della singola attrazione;
  - c) 0,50 punti per anzianità di domanda senza frequentazione;
8. In parziale deroga ai criteri di priorità di cui ai precedenti capoversi, la Giunta comunale, in occasione di particolari eventi e/o anniversari che si verifichino nel corso dell'anno solare, ha la facoltà di individuare indirizzi finalizzati al rilascio di concessioni ad attrazioni di particolare interesse.

#### Art. 10 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è obbligato all'osservanza delle seguenti inderogabili condizioni:
  - a) pagare la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e gli altri oneri connessi, per tutto il periodo di effettiva occupazione, nonché regolarizzare eventuali precedenti pendenze nei confronti dell'Amministrazione comunale;
  - b) installare l'attrazione nell'area pubblica avuta in concessione in conformità alla medesima e nel rispetto della superficie e ingombro autorizzati;
  - c) tenere costantemente pulite l'area concessa e le immediate adiacenze, provvedendo alla rimozione giornaliera dei rifiuti;

- d) osservare l'orario d'esercizio stabilito dall'Amministrazione e mantenere le emissioni sonore nei limiti stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia;
- e) ottemperare alle prescrizioni impartite dai competenti organi comunali, relativamente alla sistemazione di tutti i materiali, nonché al decoro e alla sicurezza dell'esercizio;
- f) osservare le prescrizioni igienico-sanitarie imposte dalla competente Autorità;
- g) restituire l'area libera e pulita e nelle medesime condizioni nelle quali si trovava al momento dell'installazione;
- h) rispettare le norme igienico-sanitarie, di sicurezza, di tutela della quiete pubblica e a far rispettare tali norme agli avventori;
- i) osservare tutte le misure di prevenzione infortuni ex D. Lgs. 81/2008 e norme successive ed ottemperare alle prescrizioni stabilite dagli organi competenti;
- j) eseguire sollecitamente le prescrizioni impartite, anche verbalmente, dai competenti organismi comunali, relative alla sistemazione di tutti i materiali, nonché al decoro e alla sicurezza dell'esercizio;
- k) ciascun gestore partecipante il Luna Park dovrà obbligatoriamente mantenere installata la propria attrazione per l'intero periodo di concessione di suolo pubblico, rispettando le date di inizio e termine della concessione, nel rispetto degli orari di esercizio;
- l) non portare turbamento alla manifestazione ed agli altri concessionari;
- m) esibire l'atto di concessione e della licenza a richiesta degli organi di controllo, nonché dei documenti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4, comma 2, del decreto del Ministero dell'Interno 18.05.2007 e successive modifiche.

#### Art. 11 - Modalità di esercizio del concessionario

##### 1. Il concessionario deve rispettare le seguenti modalità di esercizio:

- a) ogni Esercente potrà installare esclusivamente attrazioni di sua proprietà e rispondenti alla documentazione fotografica depositata agli atti dell'Ente; ogni situazione difforme da tali disposizioni, sarà sanzionata secondo quanto stabilito dal seguente art. 30;
- b) l'approvvigionamento dell'energia elettrica dovrà essere effettuata con richiesta di fornitura esclusiva, ovvero mediante autoproduzione. Non sono ammessi allacci in comproprietà tra i vari operatori e qualora l'attività è svolta su piazze diverse la richiesta di allaccio / l'autoproduzione dovrà essere effettuata per ogni piazza;
- c) gestire direttamente l'attrazione per la quale è stata presentata la domanda, con il divieto di cedere a terzi, sotto qualsiasi forma, la concessione. Per gestione diretta si intende l'esercizio da parte del concessionario o del proprio rappresentante opportunamente e preventivamente indicato all'ufficio competente. Ciascun titolare di attrazione è tenuto ad operare direttamente o tramite un addetto o un rappresentante, oppure in caso di breve assenza temporanea ed imprevista e ferme restando le sue responsabilità civili, penali e amministrative, per mezzo delle seguenti categorie di collaboratori, a condizione che almeno uno dei presenti nell'attrazione sia maggiorenne:
  - I. parenti o affini fino al secondo grado o convivente more uxorio;
  - II. terze persone purché conviventi con il titolare dell'attrazione e inserite nello stesso foglio di famiglia;
  - III. dipendenti.

2. È vietata ogni forma di subconcessione dell'area.
3. Può essere consentita la sostituzione dell'attrazione con altra della stessa tipologia e medesime dimensioni, di proprietà di terzi, solo quando l'impossibilità di disporre della propria sia determinata da sinistro accertato e documentato ed a condizione che l'attrazione di terzi di cui si abbia la disponibilità giuridica sia gestita dal concessionario. La sostituzione deve essere comunque preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale e, ove necessario, previa acquisizione del parere della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
4. Il concessionario è tenuto al versamento alla Tesoreria Comunale, mediante bonifico bancario, ccp di una cauzione nei termini stabiliti nella comunicazione di accoglimento della domanda di partecipazione, nella misura indicata dal presente regolamento rapportata alla superficie occupata.

#### Art. 12 - Responsabilità dei concessionari

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose derivanti dall'esercizio dell'attività, sia direttamente che indirettamente, fa carico esclusivamente al concessionario, restando sollevata pertanto da ogni responsabilità l'Amministrazione comunale concedente.

#### Art. 13 - Subingresso nell'esercizio

1. Il subingresso nella titolarità di una licenza di spettacolo viaggiante per causa di morte o per atto tra vivi è ammesso.
2. Il subingresso comporta il riconoscimento dei punteggi di frequenza di cui al comma 6 dell'art. 9 del presente regolamento, maturati dal precedente titolare ed in capo all'attrazione oggetto del subingresso. L'assegnazione di tale punteggio avverrà solo qualora i subentranti possiedano i requisiti morali di cui all'art. 8 del presente regolamento.

#### Art. 14 - Sostituzione dell'attrazione

1. È consentita la sostituzione dell'attrazione a titolo definitivo previa istanza da prodursi al momento della presentazione della domanda di partecipazione alle seguenti condizioni:
  - a) la nuova attrazione non deve pregiudicare, per problemi di spazio, la partecipazione alla manifestazione di cui trattasi di altri concessionari aventi diritto e non vi deve essere aumento di superficie e di ingombro qualora non ve ne sia disponibilità;
  - b) la nuova attrazione deve essere di tipologia uguale a quella sostituita; è ammesso il cambio di tipologia sempre che la nuova non sia già presente alla manifestazione e che l'organico permetta l'inserimento della nuova attrazione.
2. La sostituzione dell'attrazione comporta la rinuncia definitiva dell'attrazione precedentemente autorizzata e i punteggi maturati dalla vecchia attrazione saranno attribuiti totalmente alla nuova.
3. Non sono ammesse sostituzioni con attrazioni appartenenti a categorie diverse.

#### Art. 15 - Cauzione

1. Per l'esercizio dell'attività sul comune di Bagnolo Piemonte è richiesto un deposito cauzionale presso la Tesoreria comunale il cui importo è stabilito nel successivo comma e potrà essere variato entro il 01/gennaio di ogni anno con deliberazione di Giunta Comunale, differenziato a seconda del tipo di installazione e del tipo di manifestazione.

2. La cauzione sarà versata da ogni concessionario, compresi banchi e autobanchi, in misura diversa a seconda della dimensione delle attrazioni da gestire, come di seguito indicato:
  - a) attrazioni fino a mq. 75: cauzione di euro 150,00;
  - b) attrazioni da mq. 75 a mq. 200: cauzione di euro 250,00;
  - c) attrazioni di dimensioni superiori a mq. 200: cauzione di euro 350,00.
3. La suddetta cauzione è inoltre versata al fine di garantire la riparazione dei danni arrecati alle aree destinate alle carovane e carriaggi o immediatamente adiacenti alle stesse. Qualora sia accertato un danno nelle suddette aree non coperto dalle assicurazioni dei singoli partecipanti o il responsabile del danno stesso non sia conosciuto o non provveda direttamente al ristoro del nocumento, l'amministrazione comunale provvederà al ripristino dello stato dei luoghi decurtando la spesa proporzionalmente tra i soggetti concessionari dell'occupazione in occasione della restituzione della cauzione.
4. Qualora l'Ente abbia confermato l'accoglimento della domanda l'interessato dovrà far pervenire la ricevuta del versamento della cauzione entro 5 gg dalla data di accoglimento. Il mancato versamento della cauzione entro i predetti termini determina la decadenza dal diritto di occupazione dell'area ed automatica rinuncia alla manifestazione. In tal caso, fatte salve le sanzioni di cui all'art. 30 non saranno riconosciuti i diritti acquisibili per l'anno in corso. Per le domande accolte ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento e limitatamente alla Festa di San Pietro, il termine per il versamento della cauzione prevista dal presente comma è fissato al 1 giugno precedente la manifestazione.
5. Qualora la rinuncia sia effettuata successivamente al versamento della cauzione, in assenza di giusta causa, la stessa sarà incamerata dall'Ente.
6. L'assenza è giustificata, per giusta causa, quando:
  - a) sia immediatamente comunicata e documentata l'impossibilità a partecipare per danneggiamento dell'attrazione e/o dei veicoli di trasporto delle attrezzature, che rende inutilizzabile l'attrazione stessa, e se lo stesso sia avvenuto successivamente al versamento della cauzione. In tal caso dovrà essere comunicato entro 36 ore il danno subito corredato da ogni atto giustificativo dell'incidente accorso e dovrà essere indicato il luogo di deposito o riparo per le opportune verifiche.
  - b) nel caso in cui il richiedente sia ricoverato presso una struttura sanitaria o esibisca una certificazione sanitaria di malattia la stessa dovrà pervenire entro 36 ore dal verificarsi dell'evento corredata da una dichiarazione con la quale si fornisce l'indirizzo di reperibilità ove lo stesso dovrà essere presente negli orari previsti per la visita fiscale dei dipendenti del settore privato. L'amministrazione comunale potrà quindi disporre controlli sulla temporanea inabilità del richiedente.
7. L'irregolarità eventualmente emersa o l'assenza ai controlli indicati al comma precedente determinerà la mancata restituzione della cauzione.
8. La comunicazione entro le succitate 36 ore dal verificarsi dell'evento dovrà avvenire mediante PEC o Fax dell'Ente e dovrà essere richiesta conferma telefonica all'ufficio di Polizia Locale della ricezione della comunicazione.

#### Art. 16 - Criteri per l'assegnazione dell'area

1. L'amministrazione comunale comunicherà l'accoglimento della domanda di prima assegnazione almeno 30 giorni prima della manifestazione.

2. L'assegnazione dei titoli concessori dell'area è effettuata in conformità al piano di sistemazione di cui all'art 3 o 4 del presente regolamento.
3. L'assegnazione della concessione è effettuata redigendo apposita graduatoria degli attrazionisti, redatta sulla base dei criteri di priorità previsti dal precedente art. 9.
4. In caso di ulteriore parità prevarrà ordine cronologico di presentazione della domanda.
5. L'attrazione non in graduatoria che esercita a seguito di rinuncia di un'altra già regolarmente concessa, maturerà i requisiti di priorità previsti dal vigente Regolamento.

#### Art. 17- Rinuncia all'occupazione dell'area

1. L'esercente di prima assegnazione che intende rinunciare alla concessione della piazza deve comunicarlo entro 5 giorni successivi a quello di ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda via pec.

#### Art. 18 - Assegnazioni in spunta

1. Entro il lunedì antecedente la manifestazione i soggetti esclusi dalla stessa a seguito delle procedure di prima assegnazione potranno essere autorizzati all'esercizio dell'attività nel caso in cui si verificano rinunce o mancate occupazioni per cause di forza maggiore o per giusta causa.
2. Tale autorizzazione sarà rilasciata limitatamente ai posti disponibili e compatibilmente alla dimensione delle aree occupabili in deroga ai vincoli di categoria previsti nell'area occupabile.
3. Il soggetto potrà essere avvertito anche telefonicamente dell'assegnazione dell'area in spunta, in considerazione dell'urgenza del procedimento autorizzativo, al fine di permettere la regolare presentazione della documentazione prevista e del deposito cauzionale nonché l'attivazione delle utenze elettriche necessarie.
4. In deroga alle tempistiche previste all'art. 15 il versamento della cauzione deve avvenire entro 24 ore dalla lettera di assegnazione dell'area o della comunicazione telefonica di assegnazione.

#### Art. 19 - Assegnazione dei posteggi attrazioni novità

1. L'assegnazione delle attrazioni novità è effettuata nelle aree eventualmente individuate ai sensi dell'art 4 del presente regolamento.
2. Le concessioni di cui al presente articolo non comportano l'acquisizione di alcun punteggio, non consentono la ripetizione della concessione con lo stesso titolo per almeno cinque anni.
3. Per novità si intende l'attrazione il cui modello non è mai stato autorizzato sul territorio comunale o comunque assente da almeno 5 anni.
4. Al fine dell'osservanza delle norme di sicurezza e di prevenzione incendi, la collocazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante avverrà secondo le disposizioni impartite dal Comando Polizia Locale, in accordo con il Servizio LL.PP, sulla base del piano di sistemazione predisposto.
5. L'autorizzazione sarà rilasciata compatibilmente con l'area occupabile, nel caso in cui vi siano più domande per tale occupazione sarà assegnata all'attrazione più recente in assoluto. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione attestante l'omologazione dell'attrazione. Nel caso tutti gli operatori siano sprovvisti della documentazione d'omologazione l'area sarà concessa a chi è in possesso del rilascio del codice identificativo più recente.

#### Art. 20 - Carovane e carriaggi

1. La sistemazione delle carovane e dei carriaggi avviene nelle zone stabilite in accordo con il Comando Polizia Locale.
2. Ogni esercente dovrà preventivamente all'occupazione dovrà comunicare per iscritto al Comando di P.L. le targhe dei mezzi utilizzati e le dimensioni degli stessi.
3. È vietato ospitare in detti luoghi carriaggi o carovane di persone e/o ditte non regolarmente autorizzate a partecipare all'attività del complesso attrazionistico al momento funzionante.
4. L'area di cui sopra potrà essere occupata soltanto da mezzi e/o veicoli autorizzati mediante apposito contrassegno, rilasciato dall'Ufficio Polizia Locale.
5. Ogni ditta dovrà munirsi di allaccio esclusivo all'energia elettrica ovvero mediante autoproduzione.
6. L'uso dell'area non deve arrecare disturbo alla quiete pubblica, non sono ammesse emissioni sonore all'esterno delle carovane, né l'esecuzione di feste o ritrovi vari nelle ore serali e notturne. Ogni attività all'aperto deve comunque cessare entro le ore 01.00 di notte.

#### Art. 21 - Sub-concessione: divieto

1. È vietata ogni forma di sub-concessione.
2. In caso di accertata infrazione del concessionario sarà revocata la concessione per l'attrazione in oggetto e comporterà l'esclusione del concessionario dal Luna Park per i due anni successivi.

#### Art. 22 - Introito e restituzione cauzioni

1. Gli eventuali danni arrecati all'Amministrazione comunale o le pendenze in essere con il Comune saranno direttamente trattiene avvalendosi di detta cauzione restando impregiudicate le ulteriori azioni.
2. Le cauzioni non saranno restituite e saranno incamerate in tutti i casi di decadenza o revoca della licenza, nei casi di occupazione dell'area prima del termine fissato o di sgombero della stessa fuori tempo massimo indicato in concessione, nonché in caso di mancata presentazione alla manifestazione richiesta, salvo che il richiedente abbia rinunciato all'occupazione entro i termini previsti dall'art. 17.
3. Le cauzioni non saranno restituite in tutti i casi di decadenza o revoca della licenza fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento, nei casi di occupazione dell'area prima del termine fissato o di sgombero della stessa fuori tempo massimo.
4. La cauzione, in assenza di qualsiasi pendenza verso l'Amministrazione comunale e purché il suolo sia lasciato libero e nelle medesime condizioni nelle quali si trovava al momento della consegna, sarà restituita non appena il Comando Polizia Locale congiuntamente all'Ufficio Tecnico comunale comunicherà l'esito positivo del sopralluogo di verifica.
5. Non saranno rimborsate le somme versate a titolo cauzionale nel caso di recesso da parte del concessionario, salvo impedimento determinato da causa di forza maggiore.
6. Parimenti non sarà rimborsata la cauzione in caso di assenza non giustificata ai sensi dell'art. 15, commi 6, 7 e 8.
7. Nei casi di restituzione della cauzione infruttifera, la stessa sarà restituita sull'IBAN comunicato all'Ente, o in alternativa potrà essere riscossa in contanti presso lo sportello bancario della Tesoreria Comunale, al netto delle spese di gestione e riversamento. La somma da restituire sarà resa disponibile all'avente diritto entro 60 giorni dalla cessazione dell'occupazione.

#### Art. 23 – Banchi di somministrazione

1. Sono considerate attività complementari al luna park, i banchi e gli autobanchi per la somministrazione di alimenti, bevande, dolci e zucchero filato. Le aree ad essi riservate saranno assegnate in base alle caratteristiche della manifestazione, non saranno ammessi più di 2 operatori commerciali su aree pubbliche.
2. Le attività che verranno autorizzate in occasione della Festa di San Pietro saranno invece definite con le procedure di cui all'art. 4 del presente regolamento.
3. I titolari devono presentare domanda ai sensi del precedente art. 6 indicando tutte le informazioni compatibili con il modello di domanda, corredato dalle copie dell'autorizzazione amministrativa e sanitaria ove richiesta e di tutti gli atti necessari allo svolgimento dell'attività su aree pubbliche.
4. Nella domanda dovranno essere indicate le dimensioni del banco, e le stesse non potranno essere variate senza la prescritta autorizzazione. L'attività di vendita deve essere conforme alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano il commercio sulle aree pubbliche. I titolari dei banchi e autobanchi devono sottostare alle norme del presente regolamento quando compatibili.

#### Art. 24 - Domanda di concessione per i circhi

1. L'area destinata alle manifestazioni circensi insiste in Piazza Paire, L'eventuale sostituzione o individuazione di altre aree rispetto a quella sopra indicata sarà sottoposta a deliberazione della Giunta Comunale.
2. La domanda di ammissione alle singole manifestazioni, tese ad ottenere l'autorizzazione amministrativa per lo svolgimento dell'attività, deve essere presentata nei termini e con le modalità stabiliti all'art. 6 del presente regolamento.
3. Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione della stessa.
4. Nel caso di presentazione di due o più domande per l'installazione di circhi, nello stesso periodo, il Comune provvede all'assegnazione dell'area in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze e solo se le stesse siano complete degli elementi fondamentali indicati nel presente regolamento.
5. La domanda dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:
  - a) generalità complete dell'interessato, residenza, recapito telefonico, la PEC, codice fiscale e la partita IVA; per le società, denominazione, ragione sociale, partita Iva, sede legale della stessa e dei dati anagrafici del legale rappresentante;
  - b) dichiarazione di possesso della licenza per l'esercizio dell'attività circense (ai sensi degli artt. 68 e/o 69 del T.U.L.P.S.) rilasciata dal Comune di residenza e in corso di validità;
  - c) autocertificazione antimafia;
  - d) di non aver riportato condanne penali;
  - e) di avere i requisiti morali di cui all'art. 5 del presente regolamento;
  - f) di rispettare l'art. 12 del T.U.L.P.S.;
  - g) tipo, caratteristiche e misure massime di ingombro delle tensostrutture che si intendono installare;
  - h) numero e dimensioni dei carriaggi e delle carovane di abitazione;
  - i) periodo per il quale si chiede la concessione dell'area;

- j) dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, che la copia fotostatica della polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi prodotta, in corso di validità, è conforme all'originale; in caso di scadenza della rata nei periodi di esercizio della manifestazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento.
  - k) elenco nominativo comprensivo delle generalità complete dei familiari e dei collaboratori che operano nell'esercizio dell'attività di spettacolo circense;
  - l) versamento della cauzione con le modalità previste dal presente regolamento e indicazione del nominativo del titolare del ccb / ccp e dell'IBAN per la successiva restituzione.
6. Qualora l'istanza non venga presentata personalmente dal titolare della licenza, alla stessa dovrà essere allegata anche fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario.
  7. Le domande prive della suesposta documentazione, incomplete dei dati richiesti, inviate e/o integrate oltre i termini fissati, non saranno ritenute valide e verranno respinte.
  8. Dell'accoglimento o del diniego sarà resa comunicazione al richiedente almeno 15 giorni prima della data per cui è stata richiesta l'installazione. La concessione sarà rilasciata per una durata massima di cinque giorni.

#### Art. 25 - Gestione del circo

1. Il titolare della concessione dovrà gestire direttamente l'attrazione per la quale è stata presentata la domanda con il divieto di cedere a terzi, sotto qualsiasi forma, la concessione. Per gestione diretta si intende l'esercizio da parte del concessionario e/o in subordine per mezzo dei componenti del nucleo familiare o conviventi.
2. È vietata ogni forma di subaffitto e/o subconcessione dell'area e/o dell'attrazione circense.
3. In caso di accertata infrazione alle sopra indicate modalità di esercizio sarà disposta la revoca della concessione e lo sgombero dell'area.

#### Art. 26 - Obblighi del gestore del circo

1. La concessione è subordinata all'osservanza delle seguenti inderogabili condizioni:
  - a) pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e degli oneri connessi, per tutto il periodo di effettiva occupazione;
  - b) installazione dell'attrazione nell'area pubblica avuta in concessione e per la superficie autorizzata;
  - c) mantenimento costante della pulizia dell'area concessa e delle immediate adiacenze provvedendo alla rimozione giornaliera dei rifiuti, previ accordi con la nettezza urbana;
  - d) rispetto della data di inizio e fine dell'occupazione;
  - e) rispetto dell'orario d'esercizio stabilito dall'Amministrazione e mantenimento delle emissioni sonore nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia;
  - f) esecuzione sollecita delle prescrizioni impartite, anche verbalmente, dai competenti organismi comunali, relative alla sistemazione di tutti i materiali nonché al decoro e alla sicurezza dell'esercizio;
  - g) acquisizione del parere preventivo del Settore Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente (in caso di presenza di animali);

- h) aver presentato, per l'inoltro al competente Ufficio Veterinario dell'ASL, il piano di emergenza in caso di fuga degli animali pericolosi, l'elenco degli animali presenti, indicandone la specie e il numero di esemplari, il nominativo del medico veterinario che ne assicura l'assistenza e quello del responsabile della custodia, dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura e che vengono rispettati i criteri emanati dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente, oltreché ogni altra dichiarazione o documentazione integrativa richiesta al momento dell'assegnazione relativamente alla salute ed al benessere degli animali stessi;
- i) rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie date dalla competente autorità;
- j) provvedere alla pulizia giornaliera dello spazio assegnato e alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, secondo le modalità vigenti all'interno del territorio comunale, con l'osservanza inoltre di tutte le norme igienico-sanitarie;
- k) gestione diretta dell'attrazione per la quale è stata presentata domanda con divieto di cedere a terzi, sotto qualsiasi forma, la concessione;
- l) osservare e predisporre tutte le misure di prevenzione infortuni di cui al D. Lgs. 81/2008 e norme successive e ottemperare alle prescrizioni degli organi di vigilanza;
- m) costituzione di una cauzione in conformità al precedente art. 15;
- n) al termine della concessione l'area dovrà essere restituita libera e pulita e nelle medesime condizioni nelle quali si trovava al momento della consegna.

#### Art. 27 - Introito e restituzione cauzioni del circo

1. All'atto della domanda e comunque entro 5 giorni prima dell'inizio dell'occupazione dell'area è richiesto un deposito cauzionale presso la Tesoreria comunale, il cui importo è stabilito in euro 1.500,00 e potrà essere variato entro il 01/gennaio di ogni anno con deliberazione di Giunta comunale.
2. Le cauzioni versate a norma del presente regolamento, in assenza di qualsiasi pendenza verso l'Amministrazione comunale e purché il suolo sia stato lasciato libero e nello stato originario, saranno restituite entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza della concessione.
3. La suddetta cauzione è inoltre versata al fine di garantire la riparazione dei danni arrecati alle aree destinate alle carovane e carriaggi o immediatamente adiacenti alle stesse.
4. Qualora sia accertato un danno nelle suddette aree ed il responsabile dello stesso non sia conosciuto o non provveda alla riparazione diretta dello stesso, l'amministrazione comunale provvederà al ripristino dello stato dei luoghi decurtando la spesa necessaria in occasione della restituzione della cauzione.
5. La cauzione non sarà restituita al concessionario in caso di suo recesso, salvo impedimento determinato da causa di forza maggiore.
6. I rimborsi per eventuali danni o pendenze con il Comune saranno direttamente trattenuti sulla cauzione, restando impregiudicate le ulteriori azioni.
7. Nei casi di restituzione della cauzione infruttifera, la stessa sarà restituita sull'IBAN comunicato all'Ente, o in alternativa potrà essere riscossa in contanti presso lo sportello bancario della Tesoreria Comunale, al netto delle spese di gestione e riversamento. La somma da restituire sarà resa disponibile all'avente diritto entro 60 giorni dalla cessazione dell'occupazione.

#### Art. 28 - Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. L'Amministrazione comunale, in qualsiasi momento, per sopraggiunte ragioni di pubblico interesse o per sopravvenute modifiche dello stato di fatto o nei casi previsti dal regolamento per le occupazioni del suolo pubblico, può modificare, sospendere o revocare la concessione.
2. L'Amministrazione comunale può in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione per l'inosservanza:
  - a) del presente regolamento o di altri regolamenti comunali attinenti l'attività,
  - b) delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario impartite dalla Azienda A.S.L. e di tutte le altre che l'Amministrazione comunale riterrà opportuno impartire di volta in volta nell'atto di concessione.

#### Art. 29 - Sgombero dell'area

1. Al termine della concessione l'area dovrà essere subito restituita; in caso di inadempienza l'Amministrazione Comunale ordinerà lo sgombero a norma di legge.
2. Qualora l'area fosse stata manomessa o non fosse restituita nelle condizioni in cui è stata consegnata, provvederanno al ripristino gli uffici comunali competenti con rivalsa nei confronti dell'autore della manomissione.

#### Art. 30 - Sanzioni disciplinari

1. L'attrazione che per due anni consecutivi e senza giustificato motivo (malattia, stato di gravidanza, cause di forza maggiore, ecc.) non ha partecipato al Luna Park, decade dal titolo concessorio e da qualsiasi titolo accessorio.
2. A fronte di particolari violazioni saranno applicate le sottoelencate sanzioni disciplinari:
  - a) costituisce motivo di perdita della priorità di frequenza al luna park con conseguente perdita totale del punteggio maturato il verificarsi di una delle seguenti condizioni:
    - I. l'installazione e l'esercizio di un'attrazione in assenza di autorizzazione;
    - II. l'assenza consecutiva dal luna park per due edizioni, determinata da qualsivoglia motivo (penalizzazioni, sospensive ecc.);
  - b) costituisce motivo di esclusione dal luna park dell'anno successivo, il verificarsi di una delle seguenti condizioni:
    - I. il ritardato inizio di attività o il suo protrarsi oltre il periodo consentito;
    - II. l'installazione e l'esercizio di un'attrazione con metratura diversa da quella autorizzata;
  - c) costituisce motivo di esclusione dal medesimo parco dell'anno successivo, il verificarsi, nonostante una prima contestazione all'interessato, di una delle seguenti condizioni:
    - I. l'inosservanza dell'orario d'esercizio e dei limiti di emissioni sonore;
    - II. la mancanza di ordine e decoro dell'attrazione e del suolo circostante;
  - d) comporterà l'esclusione dalla frequenza dal luna park da uno a tre anni, ad esclusivo giudizio dell'Amministrazione, il verificarsi di una delle seguenti condizioni:
    - I. la sosta di mezzi abitativi e/o di carriaggi in assenza di permessi;
    - II. la mancata stipula del contratto di fornitura di energia elettrica a seguito dell'assegnazione di un posteggio per la carovana o dell'installazione di un'attrazione qualora non si sia optato per l'autoproduzione dell'energia elettrica;
    - III. la fornitura di energia elettrica a terzi;

- e) non sarà ammesso alla frequenza del luna park in allestimento il concessionario che si trovi nella seguente condizione di mancato pagamento nei modi e tempi stabiliti dei canoni (o delle quote di canone) dovuti a qualsiasi titolo all'Amministrazione comunale, anche se non riferiti al luna park in allestimento;
- f) costituisce motivo di esclusione dal luna park per 5 anni qualora sia accertato l'abusivo collegamento alla rete idrica od elettrica comunale, od il mancato rispetto della dichiarazione di autoproduzione dell'energia elettrica.
3. Le sanzioni di cui sopra e quelle previste nei vari articoli del presente Regolamento saranno adottate, previa comunicazione agli interessati, a seguito di contestazioni effettuate dalle Forze di Pubblica Sicurezza e dal Corpo di Polizia Locale.

**Art. 31 – Sanzioni pecuniarie /accessorie**

1. Ai trasgressori degli obblighi previsti dal presente regolamento, saranno comminate le seguenti sanzioni:

<i>Motivazione</i>	<i>Importo sanzione pecuniaria</i>
<i>Per aver esercitato con attrazione diversa da quella per la quale è stata rilasciata concessione.</i>	<i>€ 50,00-500,00</i>
<i>Per aver esercitato con un numero di attrazioni superiore a quello concesso.</i>	<i>€ 50,00-500,00</i>
<i>Per aver subconcesso ad altri lo spazio in concessione.</i>	<i>€ 50,00-500,00</i>
<i>Per non aver liberato l'area nei termini e nelle modalità previste.</i>	<i>€ 50,00-500,00</i>
<i>Difficoltà tra misure dichiarate dell'attrazione e quelle effettive rilevabili ad installazione avvenuta, nel caso in cui non sia pregiudicato il montaggio e la sicurezza di attrazioni limitrofe E' inoltre imposto il ripristino immediato dell'attrazione nelle misure autorizzate.</i>	<i>€ 50,00-500,00</i>
<i>Manomissione degli allacciamenti elettrici ed idrici E' inoltre disposta la sospensione dell'attività dell'attrazione fino al corretto ripristino degli allacciamenti</i>	<i>€ 150,00-500,00</i>
<i>Conduzione dell'attrazione da parte di personale diverso da quello indicato nella domanda di partecipazione</i>	<i>€ 50,00-500,00</i>
<i>Per non aver rispettato la sospensione delle emissioni sonore alle ore stabilite</i>	<i>€ 100,00-500,00</i>
<i>Per aver occupato l'area destinata alle carovane o carriaggi senza aver ottenuto il rilascio della concessione nei periodi della manifestazione. Tale sanzione si applica per ogni singolo mezzo abusivamente collocato</i>	<i>€ 100,00-500,00</i>

2. Nel caso di violazioni alle norme del presente regolamento non contemplate precedentemente e per le violazioni delle prescrizioni particolari inserite di volta in volta nell'atto di concessione, quando non costituiscono reato, si applica la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

**Art. 32 - Tutela della privacy**

1. L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alle domande, alle istruttorie e a tutti i provvedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento avviene nel rispetto delle disposizioni relative alla tutela della riservatezza dei dati personali vigenti tempo per tempo.

#### Art. 33 - Disposizioni transitorie

1. Gli spettacoli viaggianti allestiti su area privata, sono parimenti soggetti alle normative di cui al presente regolamento.
2. Le disposizioni riferite all'indicazione dei codici identificativi in polizza rcd ovvero alle dichiarazioni rilasciate dalle imprese assicurative decorreranno dal 01/01/2015; parimenti decorrerà dal predetto termine l'obbligo di presentare idonea documentazione al fine di attestare la proprietà delle attrazioni - attrezzature utilizzate.

#### Art. 34 - Abrogazioni, rinvio ed adeguamento dinamico

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme, sia regolamentari che derivanti da provvedimenti, con essa incompatibili.
2. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento si fa ampio ed esaustivo rinvio alla legge ed ai regolamenti comunali vigenti ove applicabili; in particolare per le attività di spettacolo viaggiante si rinvia inoltre al decreto 18.05.2007 del Ministero dell'Interno "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante" (G.U. n. 136 del 14.06.2007).
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

#### Art. 35 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento è tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere agevolmente visione e pubblicata sul sito del Comune nella sezione regolamenti.

#### Art. 36 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, unitamente alla deliberazione consiliare di approvazione divenuta esecutiva, all'Albo Pretorio dell'Ente.